



COMUNE DI VIGNONE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, VANTAGGI
ECONOMICI E PATROCINIO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2025



INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO	2
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 3 – SETTORI DI INTERVENTO ED ESCLUSIONI.....	2
ARTICOLO 4 – DESTINATARI DEI BENEFICI	3
ARTICOLO 5 – LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI BENEFICIO	3
ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	3
ARTICOLO 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	4
ARTICOLO 8 – CONVENZIONI.....	4
ARTICOLO 9 – CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI.....	4
ARTICOLO 10 – VANTAGGI ECONOMICI.....	5
ARTICOLO 11 – UTILIZZO DI IMMOBILI	5
ARTICOLO 12 – PATROCINIO	5
ARTICOLO 13 – AVVISI.....	6
ARTICOLO 14 – DECADENZA DAI BENEFICI.....	6
ARTICOLO 15 – PUBBLICITA’	6
ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI.....	6

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Con il presente regolamento vengono stabiliti i criteri e le procedure per l'assegnazione di contributi, patrocini e benefici economici a persone, associazioni ed enti, assicurando l'impiego delle risorse del bilancio comunale per le finalità sociali individuate dagli organi politici dell'Ente in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione e nel contempo, la correttezza e trasparenza del procedimento amministrativo in attuazione dell'art. 12 della L. 241/90.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **contributi:** l'erogazione di somme di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione comunale. I contributi si differenziano a loro volta in:
 - **ordinari:** a sostegno dell'attività complessiva del beneficiario e/o di uno o più progetti a carattere continuativo;
 - **straordinari:** a supporto di una singola iniziativa;
- **vantaggi economici:** l'attribuzione di benefici diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e/o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione funzionali allo svolgimento di attività, iniziative, progetti di cui sopra; coorganizzazione di iniziative.
- **patrocini:** l'adesione simbolica ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, cui consegue per il beneficiario il libero utilizzo del logo comunale.

ARTICOLO 3 – SETTORI DI INTERVENTO ED ESCLUSIONI

Il Comune riconosce i vantaggi di cui all'art. 2 a supporto di, eventi, iniziative, attività attinenti alle finalità e ai programmi dell'Amministrazione.

I settori di interesse per la comunità locale per i quali il Comune può effettuare la concessione di benefici, contributi e patrocini a favore di persone, istituzioni, associazioni e ad enti pubblici sono i seguenti:

- attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- attività per la tutela dei valori tradizionali, della cultura, educativi e religiosi;
- sostegno all'attività scolastica;
- iniziative di solidarietà, di promozione e benessere sociale;
- sviluppo economico e turistico;
- attività connesse alle ricorrenze civili e religiose;
- tutela dei valori ambientali;
- valorizzazione delle aree pubbliche;
- collaborazione alle attività di protezione civile;
- attività connesse all'educazione e all'istruzione;
- iniziative dirette alla tutela della salute e del benessere psico-fisico

L'elenco di cui al paragrafo precedente non è da ritenersi esaustivo, potendo la Giunta Comunale ampliare la sfera oggettiva di iniziative e attività ammissibili al riconoscimento degli istituti di cui al presente regolamento, in caso di progetti, eventi e/o collaborazioni dalle quali derivi un beneficio alla comunità locale.

Non è ammissibile alcuna forma di sostegno del Comune nelle seguenti aree:

- attività a carattere sindacale;
- attività a carattere politico

Non è altresì ammesso il riconoscimento dei vantaggi nelle seguenti casistiche:

- richiedente che abbia debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del Comune;

ARTICOLO 4 – DESTINATARI DEI BENEFICI

Gli istituti di cui al presente regolamento possono essere attribuiti, per le attività di cui al precedente articolo 3, in favore di:

- persone fisiche;
- enti e istituzioni pubbliche;
- enti di diritto privato privo di scopo di lucro;
- enti ecclesiastici e religiosi;
- comitati ex art. 39 del codice civile;

Limitatamente ai vantaggi economici e ai patrocini, è ammesso il loro riconoscimento anche ai seguenti soggetti:

- enti di diritto privato aventi scopo di lucro.

ARTICOLO 5 – LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI BENEFICIO

Le attività destinatarie dei benefici di cui al presente regolamento si devono svolgere:

- all'interno del territorio comunale;
- al di fuori del territorio comunale, allorquando presentino contenuti direttamente legati al Comune e/o alla sua popolazione.

ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione ai benefici debbono essere presentate al protocollo, esclusivamente redatte secondo la modulistica predisposta dal Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

L'istanza presenta il seguente contenuto minimo:

- l'identificazione i riferimenti del richiedente;
- lo statuto (*non richiesto per le persone fisiche*);
- la tipologia di beneficio richiesto;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio;
- l'eventuale richiesta di sottoscrizione di una convenzione;

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al beneficio vengono individuati in:

- in caso di richiesta legata ad una singola iniziativa: 30 giorni prima dello svolgimento;
- in caso di richiesta a supporto di attività generali e continuative: entro il 30 marzo;

Le scadenze suindicate sono da intendersi come ordinarie.

ARTICOLO 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Alla presentazione della domanda non consegue alcun automatismo nel riconoscimento del beneficio richiesto, il cui rilascio viene valutato dalla Giunta Comunale con riferimento all'adesione dell'istanza ai requisiti oggettivi e soggettivi del presente regolamento e alle disponibilità finanziarie residue.

In particolare la Giunta Comunale valuta:

- che l'attività oggetto di richiesta di beneficio rientri nelle ipotesi di cui all'art. 3;
- che il richiedente il beneficio sia uno dei soggetti previsti all'art. 4;
- in caso di richiesta di contributo, la copertura finanziaria;
- in caso di vantaggio economico, la sostenibilità finanziaria e organizzativa della richiesta.

ARTICOLO 8 – CONVENZIONI

Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale, il Comune può sottoscrivere con i soggetti di cui all'art. 4 convenzioni al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività promosse, l'eventuale contributo/vantaggio economico/patrocinio ad esse collegato, le modalità di recesso, i poteri di controllo del Comune sull'esecuzione delle iniziative.

In caso di convenzione sottoscritta con enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, l'eventuale contributo ad essa collegato può essere riconosciuto esclusivamente a rimborso delle spese sostenute e documentate, da dimostrarsi prioritariamente per mezzo della presentazione del bilancio dell'associazione.

ARTICOLO 9 – CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

Il riconoscimento dei contributi è di competenza della Giunta Comunale, nel limite degli stanziamenti di bilancio disponibili approvati dal Consiglio Comunale; la sua liquidazione rientra nell'ambito del responsabile del servizio competente.

Il beneficiario di un contributo, anche qualora collegato ad una convenzione di cui al precedente articolo 8, al fine di ottenerne la liquidazione è tenuto presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo la modulistica redatta dal Comune, che relazioni sulle attività svolte oggetto di contribuzione e rendiconti le spese sostenute, anche attraverso la presentazione dei bilanci. Il Comune può richiedere, preventivamente o successivamente alla presentazione della dichiarazione, documentazione aggiuntiva anche a valore fiscale/commerciale a comprova degli oneri dichiarati.

Le pezze giustificative delle spese sostenute possono essere richieste:

- *ab origine* con la delibera di Giunta che riconosce il contributo;
- in fase di istruttoria di liquidazione del contributo, nell'ambito dei controlli a campione promossi dall'Amministrazione.

Il Comune effettua annualmente un controllo a campione sul almeno il 20% dei beneficiari di contributo.

Le spese presentate a rendicontazione al fine del riconoscimento del contributo:

- devono essere strettamente correlate all'attività per cui il beneficio è stato concesso;
- non devono essere state oggetto di ulteriore contribuzione, da parte di altre Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati, di importo tale da superare l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Il beneficiario è tenuto a dare evidenza sul proprio materiale pubblicitario che la propria attività viene realizzata con il contributo del Comune.

ARTICOLO 10 – VANTAGGI ECONOMICI

Il riconoscimento dei vantaggi economici è di competenza della Giunta Comunale; la successiva istruttoria e gestione del procedimento finalizzata al suo concreto riconoscimento sono posti in capo al responsabile del servizio competente.

Il beneficiario è tenuto a dare evidenza sul proprio materiale pubblicitario che la propria attività viene realizzata con il sostegno del Comune.

Il Comune ha facoltà di richiedere al beneficiario una dichiarazione sostitutiva di atti notorio a relazione delle attività effettuate, sia *ab origine* con la Deliberazione che riconosce il beneficio che in una fase successiva.

ARTICOLO 11 – UTILIZZO DI IMMOBILI

La concessione a titolo gratuito o a canone agevolato di immobili di proprietà o in uso al Comune rappresenta la principale ipotesi di vantaggio economico.

Il Comune con propria deliberazione individua gli immobili o parte di essi, concedibili in uso temporaneo a soggetti terzi, all'interno della quale vengono definiti i canoni per il loro utilizzo.

Qualora la richiesta sia presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, per le finalità di cui all'art. 3 del medesimo, la Giunta Comunale con propria motivata deliberazione può ridurre il canone di utilizzo sino all'occorrenza della gratuità.

Sono posti in capo all'assegnatario:

- l'obbligo di custodia dei locali;
- il divieto di concedere in uso gli spazi a soggetti diversi non preventivamente autorizzati dal Comune;
- l'obbligo di copertura RCT per eventuale responsabilità per danni arrecati ai locali durante lo svolgimento delle proprie attività.

ARTICOLO 12 – PATROCINIO

Il riconoscimento dei patrocini è di competenza della Giunta Comunale.

La concessione del patrocinio:

- determina per l'organizzatore l'obbligo di apporre il logo del Comune sul materiale pubblicitario dell'iniziativa;
- attribuisce direttamente all'organizzatore una riduzione dei diritti di affissione, per la cui disciplina si rinvia al vigente regolamento in materia.
- ad eccezione di quanto indicato al punto precedente, non comporta l'insorgere diretto di altri vantaggi economici e/o contributi i quali, se richiesti unitamente al patrocinio, possono o meno essere concessi in aggiunta al patrocinio stesso.

Il Comune ha facoltà di richiedere al beneficiario una dichiarazione sostitutiva di atti notorio a relazione delle attività effettuate, sia *ab origine* con la Deliberazione che riconosce il beneficio che in una fase successiva.

ARTICOLO 13 – AVVISI

Il Comune può indire avvisi pubblici per l'attribuzione di specifici benefici. In tal caso il bando riporta in maniera dettagliata i criteri e le procedure per la loro assegnazione.

Per gli avvisi inerenti l'attribuzione dei sostegni all'attività scolastica, si rinvia all'art. 10.

ARTICOLO 14 – DECADENZA DAI BENEFICI

I soggetti destinatari dei benefici decadono dal loro ottenimento:

- qualora non effettuino l'attività, l'iniziativa, l'evento per il quale il beneficio è stato ottenuto, o nel caso in cui le stesse vengano svolte in maniera difforme dalla loro presentazione;
- in caso di omesso deposito della documentazione a rendicontazione delle attività svolte e/o delle spese sostenute;
- qualora le dichiarazioni rese e/o la documentazione presentata, non siano veritiere.

ARTICOLO 15 – PUBBLICITA'

Ai benefici di cui al presente regolamento, oltre alla pubblicazione dei provvedimenti sull'albo pretorio, viene data pubblicità nelle seguenti forme:

- con riferimento ai contributi, sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" alla voce "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/atti di concessione", viene riportato l'elenco delle delibere di concessione dei contributi, con indicazione del beneficiario e dell'importo;
- per tutti i benefici concessi, entro il 28 febbraio di ciascun anno viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" in un'apposita sottovoce all'interno della voce "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" un elenco di tutti i beneficiari di contributi, vantaggi economici e patrocini;
- il presente regolamento, viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente sia alla voce "disposizioni generali/atti generali/regolamenti" anche nella voce sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/criteri e modalità".

Vengono pubblicati con le modalità di cui al periodo precedente anche i contributi di importo inferiore ad € 1.000,00.

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento

- entra in vigore lo stesso giorno in cui avviene l'esecutività della delibera che lo approva;
- abroga il precedente regolamento in materia, rubricato "Regolamento per le concessioni di cui all'art. 12 Legge 7 agosto 1990 n.241"

Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.